

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Riesame legge regionale "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge :

**Art. 1**

La Regione Puglia, per le finalità enunciate all'articolo 13 del proprio Statuto, in attesa dell'emanazione della legge quadro di cui al 2° comma dell'art. 49 del D.P.R. 616 del 24/7/1977, promuove e favorisce nel settore musicale le attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed espressioni, valori d'arte, educativi, di elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente positivo del tempo libero.

**Art. 2**

Per conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene :

- a) - predisponendo, promuovendo e coordinando, con la partecipazione degli Enti Locali, programmi di attività musicali e diffusione della cultura musicale;
- b) - sostenendo la ricerca nel campo della musica "colta" e "popolare" per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folclorico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Università regionali;
- c) - incentivando le attività delle istituzioni concertistiche-orchestrali ove esistono, e promuovendo la costituzione di altri organismi consimili al fine di sviluppare un'equa distribuzione sul territorio regionale;
- d) - promuovendo e sviluppando l'associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

- e) - le forme di autogestione tra gli operatori musicali;  
- stabilendo organiche relazioni tra attività musicali, le scuole musicali, le Università e l'associazionismo culturale sul territorio regionale.

**Art. 3**

La Regione, nel perseguimento dei fini di cui all'articolo 2, si avvale di un comitato, di nomina del Consiglio regionale, composto da :

- l'Assessore alla Cultura, che lo presiede;
- cinque rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;
- due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello spettacolo;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante designato dalle associazioni concertistiche pugliesi.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

**Art. 4**

Il Comitato di cui all'art. 3 ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi presentati alla Regione dagli Enti Locali territoriali elettivi tendenti a favorire la realizzazione dei fini di cui all'art. 1.

I piani di cui al comma precedente saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione consiliare competente.

**Art. 5**

Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione :

- programma dettagliato delle attività per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico-artistica della attività da svolgersi.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 3 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci su appositi capitoli all'uopo predisposti.

**Art. 6**

La copertura finanziaria dell'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, pari a lire 750 milioni, è assicurata, per il 1979, nell'ambito degli interventi previsti dal Bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978 - art. 4.

Nello stato di previsione del Bilancio per il 1979 - parte 2<sup>a</sup> - Spesa - verrà iscritto apposito capitolo che sarà istituito con legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 7 marzo 1979  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone**

**Consiglio Regionale**



**p. c. c. (dott. Renato Guacero)**

**12 MAR. 1979**

COMMISSARIATO REGIONALE DELLA SANITÀ

N. 3457/11402

Bari, 19 APR 1979

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(LATILCA)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Latilca".